



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 18 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **ADESIONE ALLA “ASSOCIAZIONE DELLE MALGHE SOLANDRE”.**

L’anno **duemilaquindici** addì **diciassette** mese di **febbraio** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

| | | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| PAGANINI BRUNO | - SINDACO | Presente |
| GASPERINI ALBERTO | - VICE SINDACO | Assente giustificato |
| ANDREIS FRANCO | - ASSESSORE | Assente giustificato |
| ZANELLA GIULIANO | - ASSESSORE | Presente |
| ZANON RITA | - ASSESSORE | Presente |

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

OGGETTO: ADESIONE ALLA “ASSOCIAZIONE DELLE MALGHE SOLANDRE”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come il GAL Val di Sole, su proposta di alcuni proprietari e gestori di alpeggi, ha proposto alle varie realtà interessate, la costituzione della “Associazione delle Malghe Solandre”, con lo scopo di tutelare e valorizzare questo specifico settore; rilevato che è un settore di sicuro interesse e di traino per l’economia locale, non solo turistica.

Che l’Associazione nata da alcuni anni si è data lo scopo di tutelare e valorizzare i prodotti delle Malghe Solandre, il loro patrimonio attraverso una progressiva diversificazione delle loro attività allo scopo di fornire nuove opportunità di reddito, incrementare la professionalità degli operatori per un’ottimale gestione e sostenere ed organizzare in forma associata la promo – commercializzazione dell’offerta complessiva.

Dato atto come l’interesse al sostegno dell’attività portata avanti dalla Associazione diventa per il Comune di Malè, proprietario di malghe, particolarmente significativa vero che sul Leader Val di Sole ha ottenuto un contributo per la riconversione attraverso una sua riqualificazione della malga Maleda a scopi agrituristicci vero che la stessa fa parte del cd. Percorso delle Malghe.

Preso in carico copia dello Statuto, costituito da n. 18 articoli e vista l’opportunità e l’interesse di aderirvi assumendo a bilancio la quota associativa fissata in €. 100,00.-.

Dato atto che la spesa trova adeguata copertura all’esercizio provvisorio 2015 sulla base del bilancio 2014, risultando ad oggi non ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno in corso.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 81 del DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Segretario Comunale reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPRG. 3 aprile 2013 n. 25.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di approvare, per quanto esposto in premessa, l'adesione all'Associazione delle Malghe Solandre, con sede in Rabbi (TN), Loc. Penasa, n. 255/M, codice fiscale 92021390221, facendo proprio lo Statuto composto da n. 18 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale
2. Di confermare, a fronte della presente intervenuta adesione, il riconoscimento e liquidazione della quota associativa stabilita anche per i soggetti proprietari in €. 100,00.-, con accredito sulla Cassa Rurale di Rabbi e Caldes, IBAN IT29 X080 4235 2900 0002 0307 134.
3. Di dare mandato al Sindaco di assumere ogni atto conseguente ed esecutivo della presente deliberazione.
4. Di impegnare la spesa di €. 100,00.- al capitolo 1259 - articolo 355 - codice di bilancio 1010205 - all'esercizio provvisorio 2015 sulla base del bilancio 2014.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanella Giuliano

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **19.02.2015** al giorno **01.03.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 02.03.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 02.03.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MALGHE SOLANDRE

Art. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un' Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE MALGHE SOLANDRE"

Art. 2 - LA SEDE

L'Associazione ha sede a Malè in via IV Novembre, 4 ma può costituire anche sedi secondarie.

Art. 3 - LA DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita in anni 30 e può essere prorogata a termini di legge.

Art. 4 - GLI SCOPI

Scopo primario dell'Associazione è quello di tutelare e valorizzare le malghe della Val di Sole in particolare provvedendo a:

- a) tutelare nelle sedi preposte le attività e gli interessi degli associati nonché promuovere, secondo i principi della sostenibilità economica ed ambientale, lo sviluppo del settore;
- b) individuare nuove opportunità di reddito per gli operatori del settore valorizzandone il patrimonio, le loro produzioni ed attività;
- c) incentivare la crescita culturale e professionale degli associati e degli addetti al settore per una ottimale gestione delle malghe;
- d) sostenere ed organizzare l'attività di promo - commercializzazione dell'offerta complessiva di prodotti e servizi degli associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 5 - LE AZIONI

Per raggiungere gli scopi di cui al precedente articolo l'Associazione può inoltre:

- rappresentare gli interessi degli associati, sempreché riferibili alle problematiche inerenti l'attività delle malghe, nei confronti di enti, istituzioni pubbliche o soggetti privati;

- accrescere e qualificare la professionalità dei soci con corsi di aggiornamento, formazione, viaggi di studio, interscambio con altre realtà e quant'altro serva per valorizzare le risorse umane e favorire lo scambio interpersonale tra gli associati anche attraverso il recupero e la diffusione dei valori di sussidiarietà e solidarietà sociale;
- promuovere e coordinare l'assistenza tecnica degli associati avvalendosi delle strutture di sostegno preposte;
- stipulare accordi, convenzioni contratti con Enti, istituti e laboratori di ricerca;
- cercare di ottenere tutti quei riconoscimenti utili per la tutela dei prodotti e dei servizi connessi con il settore delle malghe;
- favorire vantaggiose forme d'acquisto e di gestione collettiva di beni strumentali, attrezzature, strutture ed iniziative a favore dei soci;
- promuovere, coordinare e realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione, promozione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi forniti dalle malghe associate e dei territori di produzione;
- compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, esclusi l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio bancario, comunque connessa con lo scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di prestiti, mutui, affidamenti bancari, il rilascio di fidejussioni, avalli, garanzie reali e personali anche a favore di terzi. Essa potrà partecipare in enti aventi scopo analogo o affine al proprio;
- svolgere ogni attività affine, complementare o utile a quelle sopra indicate.

Art 6 - LA ZONA DI ATTIVITA'

La zona di attività viene primariamente individuata nel territorio di competenza della Comunità della Val di Sole con l'eccezione dei limiti previsti dal successivo articolo 7.

Art. 7 - I SOCI

Hanno diritto ad essere ammessi come soci i soggetti proprietari e gestori delle malghe situate nel territorio di competenza della Comunità della Val di Sole o che, pur essendo in territori comunali limitrofi, appartengono a persone fisiche o giuridiche residenti in tale area.

Possono essere altresì associati anche tutti coloro che, persone fisiche e giuridiche, associazioni, società, consorzi, enti privati e pubblici, imprese, che ne condividono in modo espresso gli scopi ed assumono una funzione di sostegno fattivo alle attività dell'associazione. L'ammissione dei soci viene deliberata direttamente dal Comitato Direttivo sulla base dei requisiti previsti dal presente articolo e che potrà essere integrato da ulteriori Regolamenti o deliberazioni associative.

Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Gli associati sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- al versamento delle quote e dei contributi stabiliti a norma del presente Statuto o di ulteriori Regolamenti o deliberazioni ;
- di acconsentire il controllo ognqualvolta l'associazione lo ritenga opportuno per accertare il rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti interni.

Art. 8 - LE MODALITA' DI ADESIONE

Gli associati vengono ammessi a far parte dell'associazione senza limiti di tempo.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione, oltre che per morte, per dimissione o decadenza.

Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a)che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'associazione;
- b)che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- c)che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell'associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.

Art. 9 - GLI ORGANI ASSOCIAТИVI

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Revisore dei Conti.

Art. 10 - L' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'Assemblea si radunerà almeno una volta all'anno.

Art. 11 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- alla definizione dell'ammontare della quota associativa;
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, dei componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- all'approvazione e alle modificazione dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre.

Le delibere dell'Assemblea verranno trascritte in apposito verbale.

Art. 12 - IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da cinque membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica **tre** anni e comunque sino alla loro sostituzione.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del

Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto.

Art. 13 - I COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell'Associazione e decide sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È in ogni caso fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni.

Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Comitato Direttivo.

È sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno: entro il 30 aprile e il 31 dicembre di ogni anno per sottoporre all'assemblea per l'approvazione rispettivamente del Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Il Bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.

Il Comitato Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite posta elettronica, con il consenso degli interessati. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di un' e-mail inoltrata almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Art. 14 – IL PRESIDENTE

Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Art. 15 -IL REVISORE

L'assemblea nomina un Revisore dei conti tra persone o soci aventi idonea capacità ed esperienza professionale; esso dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 16 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è formato:

- a) dal patrimonio iniziale;
- b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile.

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - LE DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.